



Tribunale per i Minorenni di Trieste

**Protocollo di intesa tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste e
il Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia
per l'istituzione dell'elenco dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA)
di cui all'articolo 11 della legge 47/2017**

CONSIDERATI i contenuti della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 e, in particolare, il principio del superiore interesse del minore di cui all'articolo 3;

VISTO l'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) e s.m.i., rubricato "Elenco dei tutori volontari", ai sensi del quale, per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari di MSNA, sono stipulati "Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni";

CONSIDERATO l'articolo 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

VISTO il Titolo X del Libro Primo del Codice civile, recante "Della Tutela e dell'emancipazione";

VISTA la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona) e, in particolare, gli articoli 7 e 8;

RITENUTO che il principio del superiore interesse del minore si traduca anche nella nomina tempestiva di un tutore da parte dell'Autorità giudiziaria;

VISTO che l'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e s.m.i., come modificato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, prevede espressamente la competenza nella nomina del tutore in capo al Tribunale per i Minorenni;

VISTO che, nello specifico, "Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato", ai sensi di quanto espressamente previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e s.m.i., come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 220/2017;

VISTO il sopravvenuto mutamento del titolare dell'Organo di garanzia a decorrere dal 1° ottobre 2019, che rende opportuna la sottoscrizione del Protocollo d'intesa da parte del Garante regionale attualmente in carica;

RAVVISATA oltretutto l'opportunità di apportare alcune modifiche agli articoli 1, 2 e 3 del "Protocollo di intesa tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste e il Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia per l'istituzione dell'elenco dei tutori volontari di MSNA di cui all'articolo 11 della succitata legge 47/2017" sottoscritto in data 1 agosto 2017;

CONSIDERATO che il Protocollo d'intesa ha la finalità di promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari per MSNA mediante l'istituzione di un apposito elenco, previa individuazione delle modalità di selezione, formazione, aggiornamento, supporto dei tutori stessi, nonché di utilizzo, di tenuta e di aggiornamento di tale elenco;

PRESO ATTO delle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" predisposte dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con i Garanti regionali, in sede di Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, approvare il nuovo testo del Protocollo d'intesa come di seguito delineato;

LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Obiettivi e finalità)

1. In ossequio al principio del superiore interesse del minore sancito nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e in applicazione dell'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", nonché dell'articolo 8, comma 1, lettere d) e g), della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 e s.m.i., avente ad oggetto "Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale", le Parti si impegnano a promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari per minori stranieri non accompagnati (di seguito tutori volontari) che necessitino di rappresentanza legale e, nello specifico, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a:
 - a) istituire presso il Tribunale per i Minorenni un elenco di tutori volontari in cui iscrivere privati cittadini, in applicazione di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge 47/2017, chiamati ad operare sul territorio di riferimento. In ossequio ai principi richiamati nella normativa citata, l'attività del tutore dovrà tradursi in una tutela effettiva, in applicazione del principio di prossimità territoriale, che risponda ai bisogni specifici delle persone di minore età e che sia finalizzata ad un reale ascolto del minore e ad un suo concreto accompagnamento fino al raggiungimento della maggiore età ovvero, nel caso previsto dall'articolo 13, comma 2, della stessa legge, fino al compimento del ventunesimo anno di età;
 - b) selezionare adeguatamente privati cittadini disponibili ad assumere *"la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano*

specifiche e rilevanti ragioni”, attraverso un avviso pubblico per la selezione e la formazione di tutori volontari nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 11 della legge 47/2017 istituito presso il Tribunale per i Minorenni. La selezione, fatte salve le competenze previste dalle norme regionali, dovrà attenersi, per quanto possibile, ai criteri e ai requisiti indicati nelle *“Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari”* (di seguito denominate Linee guida) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo;

- c) formare adeguatamente le persone selezionate per l’esercizio della funzione tutoria volontaria attraverso moduli formativi organizzati, secondo le indicazioni richiamate nelle Linee guida e seguendo in linea di principio i criteri qualitativi e quantitativi previsti nel modulo formativo costituente parte integrante e sostanziale del presente protocollo;
- d) individuare ed organizzare idonee forme di aggiornamento continuo dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida, anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento ai tutori medesimi, anche con l’eventuale coinvolgimento, tra l’altro, di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università;
- e) individuare un luogo di riferimento per i tutori volontari per un supporto effettivo all’espletamento della loro funzione. Tale luogo può fungere anche da raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia;
- f) promuovere e favorire sinergie ed interventi di coordinamento, se del caso, attraverso protocolli d’intesa per favorire il dialogo tra le altre istituzioni del territorio di riferimento competenti in materia.

Art. 2

(Compiti delle Parti)

1. L’Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante regionale) provvede a selezionare - a seguito di avviso pubblico, che risponda, fatte salve le competenze previste da norme regionali, ai criteri indicati nelle Linee guida - i nominativi dei cittadini disponibili ad esercitare la funzione di tutore volontario da inserire nell’apposito elenco istituito presso il Tribunale per i Minorenni, dopo aver svolto l’intero periodo di formazione e conseguito una valutazione positiva a seguito del colloquio finale.
2. L’Ufficio del Garante regionale provvede a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione. A tal fine, l’Ufficio si impegna ad organizzare e curare la realizzazione di corsi di formazione per tutori volontari, secondo i criteri previsti nelle Linee guida, fornendo ai candidati una formazione mirata e multidisciplinare attraverso l’utilizzo dei parametri indicati nel modulo formativo citato all’articolo 1, comma 1, lettera c).
3. L’Ufficio del Garante regionale provvede ad assicurare consulenza e supporto ai tutori volontari nominati nell’esercizio delle loro funzioni, ad organizzare idonee forme di aggiornamento secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida e anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento.
4. L’Ufficio del Garante regionale si impegna ad individuare un luogo dedicato per i tutori volontari per un supporto effettivo all’esercizio della loro funzione e come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia.
5. Il Presidente del Tribunale per i Minorenni provvede, d’intesa con il Garante regionale, alla tenuta dell’elenco dei tutori volontari.

6. Il Garante regionale e il Presidente del Tribunale per i Minorenni, ognuno nel proprio ambito di competenza e con le modalità ritenute idonee, provvedono a dare la massima pubblicità ed evidenza all'elenco dei tutori volontari.

Art. 3

(Utilizzo e tenuta dell'elenco)

1. Il Presidente del Tribunale per i Minorenni fruisce dei nominativi dei tutori volontari disponibili ad assumere l'incarico contenuti nell'elenco depositato presso il Tribunale stesso.

Art. 4

(Aggiornamento dell'elenco)

1. L'Ufficio del Garante regionale, d'intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni, cura la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori con cadenza annuale alla luce delle nomine effettuate, dei tutori volontari che intendono confermare o meno la propria disponibilità all'assunzione della tutela.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Garante regionale comunica al Presidente del Tribunale per i Minorenni i nominativi dei nuovi formati, risultati idonei e disponibili ad assumere la funzione di tutore volontario, nonché le rinunce formali e le revoche di cui abbia avuto conoscenza.
3. Nel caso in cui vengano meno i requisiti per lo svolgimento della funzione di tutore volontario o in caso di negligenza o di incapacità del tutore, il Presidente del Tribunale per i Minorenni provvede alla cancellazione dei corrispondenti nominativi.

Art. 5

(Entrata in vigore e durata del Protocollo d'intesa)

1. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore al momento della sua sottoscrizione, ha validità di tre anni ed è tacitamente rinnovato.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme delle Parti

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE
Carla Garlatti

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA
Paolo Pittaro

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.